

DECISIONE A CONTRARRE PER ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 140.000,00 EURO TRAMITE MEPA

Decisione a contrarre tramite affidamento diretto della fornitura di materiale da laboratorio all'impresa Euroclone S.p.A. con ricorso al mercato elettronico della p.a, per le esigenze dell'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Salute, per un importo complessivo pari a euro 3.944,67 oltre IVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza, RUP Dott.ssa Angela Nutini – CIG BAC9FA4A17 - CUP B53C24009440001

TRATTATIVA DIRETTA N. 6113747/2026

La Direttrice del Dipartimento

VISTO il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici" e in particolare il co. 1 dell'art 17 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DANDO ATTO che, ai sensi dell'art. 15, co. 1 del d.lgs. 36/2023 è nominato Responsabile Unico di Progetto la Dott.ssa Angela Nutini, la quale ha dichiarato l'assenza di conflitto di interessi ai sensi del successivo art. 16;

CONSIDERATO che, in caso di affidamento diretto, la determinazione a contrarre di cui individua l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RICHIAMATI i principi di cui alla Parte I e II della Parte I del Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato;

VISTI lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze e il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, approvato dal CdA del 29/01/2026 e il Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze, approvato con DR 245/2025 prot. n. 49434 del 03/03/2025;

VISTA la richiesta di acquisto Prot. n. 109442/2026;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla fornitura di materiale da laboratorio all'impresa Euroclone S.p.A. per le esigenze del Dipartimento di Scienze della Salute;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488/1999, non esistono convenzioni Consip attive e idonee in relazione ai beni/servizi di cui trattasi;

CONSIDERATO, altresì, l'inesistenza dei suddetti beni/servizi all'interno del sistema delle convenzioni quadro di cui all'art. 1 co. 449 della L. n. 296/2006, nonché all'interno del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO l'art. 1 co. 450 della L. n. 296/2006 circa l'obbligo di approvvigionamento tramite il mercato elettronico della Pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e di servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;

VERIFICATO che la fornitura/il servizio richiesta/o rientra fra le categorie merceologiche di cui al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

CONSIDERATO che, a seguito di informali indagini di mercato tramite consultazione dei cataloghi degli operatori economici abilitati per la categoria merceologica, la proposta commerciale più congrua, sia per la qualità dei prodotti/servizio che del prezzo, alla luce delle esigenze dell'Amministrazione è quella espressa dalla Ditta Euroclone S.p.A., con sede in Viale Liguria n. 40 - 20143 Milano, p. iva 08126390155, per un prezzo IVA esclusa di euro 3.944,67 per un totale complessivo pari a IVA inclusa di euro 4.812,50;

DATO ATTO che il valore del presente appalto è inferiore a 5.000 euro è possibile derogare al principio di rotazione, ai sensi del co. 6 dell'art. 49 del d.lgs. 36/2023, affidando al contraente uscente;

PRESO ATTO che l'Operatore economico affidatario ha reso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che all'esito della verifica delle dichiarazioni rese dall'Operatore economico, non risultano sussistenti le cause di divieto di affidamento di cui agli artt. 94 e 95 del Codice degli Appalti;

RICHIAMATO l'art. 52 del d.lgs. 36/2023 e il Regolamento di Ateneo sulle verifiche a campione delle dichiarazioni rese dagli operatori economici in occasione di affidamenti diretti di importo non superiore a euro 40.000, prot. n. 0277701 del 17/11/2023, le dichiarazioni sul possesso dei

requisiti dell'Operatore economico affidatario potranno essere soggette a verifica a campione secondo le modalità nel prefato Regolamento;

RILEVATO che è possibile procedere ad affidamento diretto per forniture e servizi fino all'importo di 140.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento della fornitura di cui sopra per le motivazioni sopra evidenziate e nel rispetto dei principi di cui alla Parte I e II della Parte I del Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato;

DATO ATTO che, dopo attenta analisi, è stata accertata la congruità del prezzo/qualità della proposta economica della ditta Euroclone S.p.A. per la seguente motivazione: I prodotti forniti dalla ditta sono stati testati per specifiche tecniche e si sono dimostrati idonei alle applicazioni previste. L'impiego di tali prodotti rappresenta una componente fondamentale all'interno di tecniche sperimentali complesse, la cui sostituzione con prodotti di ditte simili potrebbe modificare parametri standardizzati, compromettendo l'affidabilità e la riproducibilità dei risultati sperimentali. Tale sostituzione potrebbe causare un notevole rallentamento, se non un vero e proprio blocco delle attività sperimentali, con conseguenti danni economici e necessità di nuove procedure di standardizzazione. Alla luce di quanto sopra, si evidenzia come l'acquisto di prodotti analoghi da fornitori alternativi rappresenterebbe un ostacolo significativo alla prosecuzione dei progetti di ricerca in corso. Si precisa infine che, in considerazione della quasi esclusività dei prodotti richiesti, è richiesto ai fornitori il massimo sconto possibile sull'acquisto degli stessi. L'acquisto in oggetto è coerente con la programmazione del Progetto di riferimento. Il materiale è funzionale al conseguimento degli obiettivi realizzativi del progetto_FIS2_FIS-2023-03323 schWann cell and hOrMone ActioN in gender PAIN e dunque sarà interamente impiegato sul progetto stesso;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento della fornitura di cui sopra per le motivazioni sopra evidenziate e nel rispetto dei principi di cui alla Parte I e II della Parte I del Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa che graverà per euro 4.812,50 sul progetto FIS2_2023_DELOGU;

DATO ATTO che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, co. 3-bis, del d.lgs. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI e che in conseguenza non risulta necessaria la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore;

DATO ATTO che ai sensi del co. 4 dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto, non è stata richiesta la prestazione della garanzia definitiva per le seguenti motivazioni: per la ridotta entità dell'importo oggetto di affidamento

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato, in forma scritta, in modalità elettronica mediante scrittura;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art 55 co. 2 del D.lgs. 36/2023 al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di *stand still* per la stipula del contratto;

ciò premesso

DISPONE

- a) L'affidamento diretto della fornitura di materiale da laboratorio, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per un importo complessivo pari a euro 3.944,67 oltre IVA; non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, all'impresa Euroclone S.p.A., con sede legale in Viale Liguria n. 40 - 20143 Milano, p. iva 08126390155;
- a) Il Responsabile Unico di Progetto è la Dott.ssa Angela Nutini che con atto Prot. n. 274469 del 05/11/2024 è stata delegata dal Direttore di Dipartimento ad operare su MEPA quale Punto Ordinate abilitato alla stipula del contratto ed accerterà, inoltre, la regolare esecuzione dello stesso;
- b) l'affidamento in oggetto è espressamente condizionato all'esito positivo delle espletande verifiche sul fornitore in ordine al possesso dei requisiti di capacità a contrarre di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;
- c) che la spesa per l'affidamento trova copertura sul progetto FIS2_2023_DELOGU, CUP_B53C24009440001, di cui è responsabile scientifico il Prof. Francesco De Logu e verrà impegnata per la ricerca: "schWann cell and hOrMone ActioN in gender PAIN – WOMAN PAIN" finanziata dal Fondo italiano per la scienza – Bando FIS 2;
- d) che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- e) che il contratto d'appalto si intende stipulato mediante stipula MEPA, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023 e che sarà sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche

di legge circa il possesso dei requisiti generali dell'Appaltatore di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;

- f) Il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione di legge;

La Direttrice del Dipartimento